

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAVENNA  
PRIMA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

GILOTTA BRUNO - Presidente

RIVERSO ROBERTO - Relatore

COTTIGNOLA PIETRO - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 309/2017

spedito il 07/07/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) DEL 21/12/2016 IMU 2015

contro:

(...)

difeso da:

(...)

proposto dal ricorrente;

(...)

difeso da:

(...)

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Con atto ritualmente notificato (...) ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo all'anno 2015 emesso da (...) concernente una maggiore imposta IMU dovuta per l'esercizio 2015 in relazione agli immobili siti nel Comune di Ravenna e costituenti centrali fotovoltaiche.

Ha premesso la ricorrente che l'Agenzia del Territorio ufficio provinciale di Ravenna con avvisi di accertamento in data 24 febbraio 2016 aveva proceduto ad una nuova determinazione di classamento e rendita catastale per gli stessi immobili, pur ritenendo idonea la categoria (...) come proposta dal tecnico incaricato dalla ricorrente; che detti avvisi erano stati impugnati davanti alla commissione tributaria provinciale competente; e che ciononostante (...) ha notificato avviso di accertamento IMU per l'esercizio 2015.

Pertanto a fondamento del ricorso veniva denunciata l'illegittimità dell'atto di accertamento emesso da (...) in quanto il Comune non poteva emettere l'avviso di liquidazione Ici/IMU in base ad una rendita catastale non ancora definitiva ed il cui atto di attribuzione sia stato impugnato dal contribuente, ma doveva attendere l'esito del giudizio intentato contro l'Ufficio del territorio.

In ragione delle allegazioni in fatto e delle argomentazioni di diritto svolte, la ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto opposto, nei termini di cui alle conclusioni spiegate in ricorso.

Si è costituita in giudizio (...) la quale resisteva alle domande svolte depositando una analitica memoria nella quale sollevava eccezione di tardività del ricorso e confutava le argomentazioni addotte a sostegno del ricorso di cui chiedeva la reiezione.

L'adita Commissione deliberava quindi la seguente decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso va respinto per la seguente assorbente considerazione di merito.

Come emerge dalla stessa giurisprudenza della Corte di cassazione citata in ricorso l'atto di accertamento dell'ICI/IMU può e deve essere certamente emesso anche se la sentenza che venga pronunciata nel giudizio instaurato tra contribuente ed Ufficio del territorio in relazione all'entità della rendita, potrà avere effetto anche sul procedimento concernente l'avviso di accertamento Ici/Imu.

Pertanto non v'è dubbio che il Comune abbia il potere dovere di emettere l'avviso di accertamento anche in presenza di una rendita impugnata dal contribuente nei confronti dell'Ufficio del territorio. Se così non fosse si creerebbe una situazione paradossale considerando che il mancato accertamento nei termini produrrebbe la decadenza dell'ente impositore. Posto che tuttavia la rendita definitivamente accertata nel giudizio contribuente/ufficio del territorio avrà efficacia ex tunc la soluzione indicata dalla Suprema Corte in fattispecie analoga alla presente è costituita dalla sospensione del procedimento fra comune e contribuente ex *articolo 295 c.p.c.*. Ciò tuttavia non può avvenire nel presente caso in cui non sussiste un rapporto di pregiudizialità tra i processi in quanto la ricorrente non ha impugnato l'avviso di accertamento sostenendo che la rendita utilizzata dall'ente impostore per il calcolo dell'IMU fosse errata (come eventualmente potrà risultare all'esito del giudizio tra contribuente ed ufficio del territorio) ed ha invece proposto una domanda, l'unica che questa Commissione deve giudicare, relativa al potere o meno di emettere l'avviso di accertamento; tale per cui l'esito del giudizio relativo alla rendita sarà ininfluenza sull'esito del presente processo.

Sulla scorta di tali premesse il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.

**P.Q.M.**

La Commissione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in Euro 2500.

Ravenna il 31 ottobre 2018.